

Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto

(tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: cedve@caf-cia.it)



Ottobre 2019



Un pianeta da salvare...

NOTIZIE FLASH



NaDEF 2020

Il 30 settembre il Governo ha varato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019.

Si tratta del quadro finanziario di insieme nel quale saranno iscritti i provvedimenti che formeranno la manovra di bilancio 2020.

Le notizie principali dal punto di vista della spesa sono:

- la garanzia della **sterilizzazione delle clausole IVA** (che da sole richiedono 23 miliardi di euro),
- l'inizio della riduzione del cuneo fiscale,

(segue a pag.2)



Domenica **27 ottobre** avverrà il consueto passaggio dall'ora legale all'ora solare: nella notte del 27 ottobre **alle 3 di notte le lancette dovranno essere portate indietro di un'ora.**

Si effettua a quest'ora per limitare il più possibile disagi ed errori soprattutto nell'ambito dei trasporti.

L'ora solare ci terrà compagnia, per la restante parte della stagione autunnale, per tutta la stagione invernale, e poi verrà nuovamente sostituita in Primavera dall'ora legale il 30 Marzo 2020.

Sommario:

-Hard/Soft Brexit

pag. 3

-Emergenza cimice asiatica

pag. 4

-F.E.: adesione al servizio on-line

-F.E.: Interpello 389/e/2019

pag. 5

-Isa: Ulteriori chiarimenti

pag. 7

-Isa con insufficienza

-Modello 770

pag. 8

-R.T.: Gestione resi e annulli

pag. 10

-Colf: contributi entro il 10 ottobre

pag. 11

-Reddito cittadinanza: integrazione domande

pag. 12

-Inps: Avvisi bonari gestione agricola

-Assicurazione infortuni domestici

pag. 13

Scadenze di ottobre

pag.14

(segue da pag.1)

- una lotta all'evasione fiscale con obiettivo di recuperare 7 miliardi, anche attraverso incentivi all'uso della moneta elettronica.

Il deficit viene fissato al 2,2%, garantendo così circa 16 miliardi di flessibilità.

L'obiettivo di crescita economica previsto è pari allo 0,6% e la discesa del debito passa dal 135,7% al 135,2%.

Nella conferenza stampa il Presidente e il ministro dell'economia **non hanno dato altre cifre o altri dettagli** sui provvedimenti specifici.

Nel documento NaDEF sono elencati 23 Disegni di legge che iniziano a realizzare 29 punti del programma di Governo illustrato dal presidente del Consiglio alle Camere, che si svilupperà in un arco triennale. Troviamo ad esempio:

- il **green new deal**: previsto un disegno di legge ad hoc per la transizione ecologica del Paese, che sarà un collegato alla legge di bilancio. La manovra istituirà due fondi di investimento dedicati, assegnati allo Stato e agli enti territoriali, per un valore complessivo di 50 miliardi in 15 anni. I piani di investimento pubblico dovranno porre al centro la protezione dell'ambiente, la diffusione delle rinnovabili, il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria.
- La **revisione del ticket per le prestazioni sanitarie**: il costo dei ticket sanitari sarà stabilito in base al costo delle prestazioni e del “reddito familiare equivalente”, vale a dire del reddito prodotto dal “nucleo familiare fiscale rapportato alla numerosità del nucleo familiare”. Stabilendo anche un importo come limite massimo annuale di spesa, al raggiungimento del quale cesserà l'obbligo dell'assistito di partecipare alla spesa sanitaria. Sarà eliminato il super-ticket sulle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali.
- La **revisione della legge sull'Autonomia differenziata**.
- La **riforma del Catasto immobiliare**: già nel 2017 era stata presentata ma poi lasciata decadere (fatta per contentare l'Ue che da sempre chiede che i valori catastali abbiano un rapporto diretto con quelli di mercato) non è certo che questa volta vada in porto.
- La **riduzione del cuneo fiscale**: partirà a luglio e ne beneficeranno i lavoratori con reddito annuo fino a 26mila euro; nel 2020 l'impegno aggiuntivo è valutato in circa 2,7 miliardi, che nel 2021 saliranno a 5,4 miliardi. Il contenuto della misura sarà dettagliato in uno dei 23 disegni di legge collegati alla manovra, richiedendo così un supplemento di istruttoria. Infatti, il governo, ancora non ha deciso quale meccanismo utilizzare: il **credito d'imposta** produrrebbe un vantaggio fiscale ai lavoratori concentrato su una mensilità, quella di luglio, o la **detrazione** con la quale si avrebbe un vantaggio fiscale spalmato ogni mese in busta paga.
- il **"Family act"**: riordino delle misure di sostegno alla genitorialità e alle famiglie. Tra le varie misure si citano ulteriori strumenti di sostegno della genitorialità e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche facilitando l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia, indirizzati a sanare le disuguaglianze di genere. Si rivedrà la disciplina dei congedi parentali e dello smart working e si adotteranno misure di sostegno all'educazione dei figli e alla frequenza degli asili nido. Per favorire l'inversione del trend demografico negativo, saranno adottate misure a sostegno della natalità.

Tra i **punti rilevanti del testo** della Nota di aggiornamento al DEF:

l'intento di perseguire una politica di rilancio dell'economia senza compromettere gli equilibri di finanza pubblica e, allo stesso tempo, di attuare una spending review, riducendo la spesa corrente e migliorando l'efficienza di tutta la spesa primaria. Lo sforzo coinvolgerà le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.

L'azione di **contrasto all'evasione fiscale** è un obiettivo prioritario del Governo e sarà affrontato attraverso un piano organico e un'ampia riforma fiscale basata sulla **semplificazione delle regole e degli adempimenti** nonché su una più efficace alleanza (segue a pag.3)

(segue da pag.2) tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. La lotta all'evasione fiscale sarà perseguita anche agevolando, **estendendo e potenziando i pagamenti elettronici** e riducendo drasticamente i costi di transazione.

Nell'ambito di un ampio processo di riforma dell'imposizione sugli utili d'impresa concordato a livello internazionale, si attuerà la **web tax per le multinazionali del settore** che spostano i profitti verso giurisdizioni più favorevoli.

La revisione delle agevolazioni fiscali punterà a una **razionalizzazione della miriade di agevolazioni** attualmente esistenti rendendo il sistema più coerente con l'approccio d'insieme e sostenga il gettito fiscale.

Per il **Mercato del lavoro e politiche sociali**: Il Governo intende potenziare le politiche attive del lavoro e di **prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali** e **incentivare la parità di genere** nelle retribuzioni. La disciplina del **salario minimo** aumenterà le tutele per i lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si sosterrà lo sforzo per una regolamentazione più efficace della rappresentanza sindacale e datoriale. Si amplierà il sostegno a famiglie, disabili e ai 'lavoratori tramite piattaforma digitale'.

Per superare il divario economico e sociale esistente tra Nord e Sud, occorre prevedere un **piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno**, unitamente alla promozione del coordinamento di tutti gli strumenti normativi esistenti.

Infine sull'**istruzione e competenze**: le dotazioni a favore della scuola pubblica verranno migliorate, anche da un punto di vista infrastrutturale. L'università e la ricerca verranno potenziate e il sistema di reclutamento verrà allineato ai migliori standard internazionali.

Riflessioni. Lo stop totale agli aumenti Iva è stato raggiunto impegnando 23,1 miliardi. E' dal 2011 (governo Berlusconi, ministro Tremonti) che ci trasciniamo il peso dell'Iva: i vari governi non la vogliono aumentare per non essere tacciati di essere "quelli che fanno aumentare le tasse". Nel 2021 i miliardi saranno addirittura 28. Una zavorra che sottraendo risorse, uccide in partenza ogni idea di crescita e sviluppo. Il governo precedente aveva raddoppiato il valore delle clausole (da 12 a 23 miliardi) per coprire Quota 100 e il Reddito di cittadinanza. Congelare le clausole significa evitare che ogni famiglia italiana paghi a fine anno circa 500 euro in più. Ma nel 2021 quale governo vorrà mettere mano alla legge di Bilancio sapendo che dovrà "trovare" 28 miliardi solo per "bloccare" l'Iva? Questa "mina" sui conti pubblici andrà disinnescata prima che scoppi. Si avrebbe potuto già iniziare a farlo attraverso una rimodulazione dell'Iva (pagare un'Iva più alta su alcuni settori commerciali e una più bassa sui beni di prima necessità), questo sarebbe stato veramente un segno di serietà.



Il 31 ottobre 2019 il Regno Unito abbandonerà l'Unione Europea come deciso dal referendum del 2016.

Due gli scenari: o un'uscita "morbida", con un accordo fra il Regno Unito e l'Unione Europea, oppure un'uscita senza accordo, o **hard Brexit**, che potrebbe avere serie ripercussioni per l'economia del Paese perché implicherebbe dazi doganali su tutte le merci.

Il permanere di un clima di incertezza circa l'uscita senza un accordo di recesso (no-deal), rende sempre più attuale l'interesse degli operatori economici ad **acquisire informazioni per la corretta gestione degli scambi commerciali** con i propri partner UK in caso di hard BREXIT.

Nell'attesa che la politica inglese trovi la via, **l'Agenzia italiana delle Dogane con la nota 126091 del 24 settembre 2019** ha pubblicato le linee guida per: (segue a pag.4)

(segue da pag.3)

- **Scenari economici per l'esportazione legati al recesso del Regno Unito,**
- **Scenari economici per il transito legati al recesso del Regno Unito.**

Con la nota prot. n. 290089 del 12 marzo 2019, la stessa Agenzia delle Dogane aveva fornito indicazioni circa una serie di documenti-guida relativi a problematiche di carattere doganale e fiscale connesse alla BREXIT che la Commissione Europea aveva pubblicato sul proprio sito internet. Si ritiene utile porre in evidenza che la “Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo” dell’11 marzo 2019 è ora **disponibile anche nella versione in lingua italiana** sul sito della Commissione europea.

Al riguardo si segnalano altresì i due documenti che la integrano i quali forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK che dovessero verificarsi “a cavallo” della data di recesso del Regno Unito.

Un’uscita disordinata potrebbe costare agli italiani 4 miliardi di euro l’anno, mentre all’Unione europea il conto sarebbe complessivamente di 40,4 miliardi. Le stime sono state pubblicate dall’istituto tedesco Bertelsmann, il quale sottolinea che ancora peggiore sarebbe il costo per gli stessi cittadini inglesi: 57 miliardi l’anno, ovvero 900 euro a testa.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, inoltre, l’Unione Europea andrebbe incontro a una diminuzione media del Pil di quasi l’1,5%, con particolare impatto per l’Irlanda (che perderebbe il 4%) e con conseguenze anche per l’Italia, con un calo dello 0,5%.

La Gran Bretagna resta uno dei paesi verso il quale l’Italia esporta maggiormente e un’uscita senza accordo potrebbe portare all’imposizione di dazi fino al 35% su merci fondamentali, a cui si aggiungerebbe l’allungamento dei tempi di sdoganamento che potrebbe incidere sui prodotti freschi.

Tra le sfide maggiori c’è quello **del settore agroalimentare**, vini e bevande alcoliche, in quanto dal 2012 al 2017 il nostro export agrifood ha esportato verso la Gran Bretagna il 7,8% del suo totale. Per quanto riguarda i vini e le bevande, i britannici attraggono il 12,2% dell’export italiano complessivo del settore, per un totale di 1,1 miliardi di dollari nel 2017.

Anche per questo settore, il rischio concreto è rappresentato da dazi fino al 32%, colpendo, ad esempio, il prosecco, molto richiesto nel paese, col rischio di essere sostituito da prodotti di altri paesi come gli USA e il Sud America.



EMERGENZA CIMICE ASIATICA

La **cimice asiatica** sta seminando il panico negli agricoltori del Nord Italia. Questo insetto originario di Cina, Giappone e Taiwan, è stato introdotto fortuitamente in Occidente prima negli USA e, dal 2012, è arrivato anche Italia. La cimice è attratta dai frutti e nel nostro Paese ha già danneggiato tantissime coltivazioni, in primis di pero, melo e pesco.

Il problema maggiore è che al momento **non esistono “soluzioni miracolose”**.

I danni provocati dalla cimice asiatica non riguardano solo la perdita di reddito delle singole aziende, ma mettono a rischio anche la competitività del sistema produttivo, che non riesce a garantire al mercato le quantità e la qualità necessarie, con conseguenze che per le singole filiere si possono stimare in un centinaio di milioni di euro e con forti rischi sociali perché l’indotto occupa decine di migliaia di persone.

La regione Veneto ha stanziato ulteriori 2 milioni di euro. Salgono così a 3 milioni, le risorse stanziate per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica.

Oltre a continuare a finanziare la convenzione con l’Università di Padova (segue a pag.5)

(segue da pag.4) per la **ricerca su metodi di contrasto e specie antagoniste**, le misure di sostegno agli agricoltori per reti antinsetto, trappole, dissuasione ferormonica, ulteriori risorse sono state messe a bilancio per il **potenziamento degli indennizzi ai produttori** che hanno subito i danni più consistenti. Per quanto riguarda la lotta contro questo insetto, **molte speranze sono riposte nella lotta biologica** attraverso nemici naturali quali la “vespa samurai”. La possibilità di utilizzarla in pieno campo dipende dal Ministero dell’ambiente, una volta disponibili i dati della sperimentazione attualmente in atto.



FATTURE ELETTRONICHE: ADESIONE AL SERVIZIO ON-LINE

Dal 1° novembre tutti i cittadini possono vedere online le fatture elettroniche ricevute. Per farlo, devono espressamente **aderire al servizio** di “*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*” nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

Coloro che aderiscono al servizio **entro il 31 ottobre 2019** (durante il periodo transitorio iniziato il 1° luglio), potranno consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno.

Chi, invece, comunica la propria adesione **dal 1° novembre** (quando il servizio sarà a regime), potrà consultare o scaricare solamente i *file* delle fatture ricevute dopo il consenso espresso.

In ogni caso, chiunque è libero in ogni momento di recedere dal servizio, ma dal giorno successivo alla scelta di non aderire non potrà più consultare né scaricare i *file* delle proprie fatture elettroniche.

Un apposito collegamento, disponibile sul sito dell’Agenzia, conduce direttamente all’area di autenticazione a Fisconline. Per entrare basta inserire le proprie credenziali: nome utente, *password* e Pin. Una volta effettuato l’accesso nella propria area riservata, denominata “*La mia scrivania*”, basta cliccare sul riquadro centrale “*Fatture e corrispettivi*” per visualizzare il box “*Le tue fatture*” dedicato ai consumatori finali. Dare il proprio consenso al servizio è molto semplice. Basta cliccare su “*Accedi*” e appare la schermata di “*Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche*”.

Per esprimere il proprio assenso occorre selezionare “*Aderisci*”. In questo modo, a partire dal 1° novembre, sarà possibile consultare ed effettuare il *download* delle fatture elettroniche, relative agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio di quest’anno.

Per guidare *step by step* nell’adesione al servizio di consultazione delle *e-fatture*, sul canale Youtube dell’Agenzia “*Entrate in video*” è disponibile un video tutorial dedicato. L’attore del video è un funzionario dell’Agenzia delle entrate che, con linguaggio diretto, semplice e chiaro, fornisce informazioni precise per non sbagliare. Il tutorial è corredato da immagini che aiutano ad accedere all’area autenticata, esprimere la propria adesione al servizio e scaricare le fatture. Il video è stato interamente autoprodotta e realizzato a costo zero dall’Agenzia, come tutti gli altri presenti in “*Entrate in video*”, canale Youtube che oggi conta 17.800 iscritti e oltre quattro milioni di visualizzazioni. Il tutorial può essere visualizzato su tutte le pagine *social* dell’Agenzia: Facebook, Twitter, LinkedIn.



FATTURE ELETTRONICHE: INTERPELLO 389/E/2019

Si rammenta che con la circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che:

- la data da riportare nel campo “*Data*” della sezione “*Dati Generali*” del file xml è sempre **quella di effettuazione dell’operazione**; (segue a pag.6)

(segue da pag.5)

- l'indicazione in fattura della **data di emissione/trasmissione** non è necessaria, essendo attestata dal Sistema di Interscambio. Nel caso invece, di fatture cartacee, o elettroniche inviate per mezzo di canali **diversi dallo SdI**, il documento deve contenere **entrambe le date**.

Pertanto, nel caso ad esempio, di data effettuazione dell'operazione 28/9/2019 e data emissione/trasmissione del documento elettronico 2/10/2019, la data documento indicata all'interno del file xml dovrà essere 28/9/2019 e la data di emissione del documento sarà rappresentata dalla data di trasmissione al SdI (2/10/2019) presente all'interno della ricevuta di consegna/mancato recapito rilasciata da SdI con la nomenclatura "*DataOraRicezione*".

Nel caso invece, di **documento analogico**, riprendendo l'esempio esposto, avremo che all'interno della fattura dovranno comparire sia la data del documento (28/9/2019) che la data di emissione (2/10/2019).

A partire dal 1° luglio 2019, l'emissione/trasmissione della fattura "*immediata*", può avvenire **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24). In ogni caso, **la data della fattura rimane quella dell'operazione**.

Quindi, la data del documento dovrà essere sempre valorizzata **con la data dell'operazione** e i 12 giorni potranno essere sfruttati per la emissione/trasmissione dei file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Riguardo le fatture "*differite*", disciplinate dall'art. 21, comma 4, del DPR n. 633/1972, l'Agenzia delle entrate ha già precisato che la data documento da riportare nel file xml deve corrispondere a quella di effettuazione dell'operazione, con possibilità di **emissione della fattura entro il 15 del mese successivo**.

Qualora la fattura differita comprenda **operazioni effettuate tra le stesse parti in giorni diversi, ma nello stesso mese di riferimento**, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse), **nel campo "data documento" può essere indicata, alternativamente:**

- la data di **predisposizione e contestuale** invio allo SdI ("data emissione/trasmissione");
- la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, **preferibilmente "la data dell'ultima operazione"**.

Ora l'Agenzia delle Entrate con la **Risposta n. 389 del 24 settembre 2019** (rispetto a quanto aveva esposto nella circolare n.14/E), chiarisce che l'indicazione della data dell'ultima operazione è una "*possibilità e non di un obbligo*", fermo restando che la data riportata nel relativo campo del *file* fattura, sarà comunque **quella relativa al mese in cui è stata effettuata:**

- **una delle cessioni** di beni/prestazioni di servizi, ovvero
- in cui è **stato pagato in tutto o in parte** il relativo corrispettivo.

Prendendo l'esempio esposto nell'interpello n.389: a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo "*data documento*", a seconda dei casi, può essere indicato:

a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI ("data emissione");

b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente "*la data dell'ultima operazione*" (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019).

c) **convenzionalmente la data di fine mese** (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.



ISA: ULTERIORI CHIARIMENTI

Continuano a essere oggetto di quesiti da parte dei contribuenti e dei professionisti gli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono in vigore obbligatoriamente già nelle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 2018.

In particolare, è stato chiesto all'amministrazione finanziaria se nel caso in cui il punteggio ISA, particolarmente basso, sia frutto di anomalie generate da dati delle precompilate ritenuti non corretti, il contribuente possa o meno rimuovere l'anomalia modificando il dato delle precompilate.

E se il punteggio che attribuisce elementi di premialità è frutto di errata compilazione del modello ISA, può essere successivamente disconosciuto il risultato?

Sono queste alcune delle domande che sono state poste all'Agenzia delle Entrate e alle quali la stessa ha risposto nella Circolare 20/E/2019.

Per prima cosa è stato chiarito che non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma, invece, è data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia.

Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati.

Nel caso in cui l'ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione dello stesso, sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

Attenzione però va prestata al fatto che non tutte le variabili precalcolate sono modificabili; non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili:

“Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d'imposta precedenti”;

“Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d'imposta precedenti”;

“Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;

“Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall'Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” che tuttavia non modificheranno il voto finale dell'ISA ma almeno forniranno delle indicazioni alle Entrate.

Sempre in merito ai dati delle precalcolate è stato chiarito che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se tali variabili risultano utilizzate dallo specifico ISA (con riferimento alla variabile precompilata “Anno di inizio attività” risultano interessati 103 ISA tra ordinari e semplificati). L'assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli ISA, qualora il contribuente, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, non possa utilizzare una posizione ISA completa, ma solo la posizione ISA residuale, senza riferimento a uno specifico codice ISA e quindi senza dati precalcolati per singola posizione ISA.



ISA CON INSUFFICENZA

Tra le domande più insistenti a cui ha risposto l'**Agenzia delle Entrate nella Circolare 20 del 9 settembre 2019, riguardano il punteggio ISA e le sue conseguenze.**

In caso di punteggio ISA particolarmente basso inferiore a 6, quali saranno le conseguenze per il contribuente? Si innescherà automaticamente una procedura di verifica? Oppure il punteggio per innescare una verifica deve essere corroborato da altri elementi? Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso fra 6 e 7,99?

In generale, l'articolo 9-bis del DL 50/2017 prevede che "l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, **nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti** derivante:

- dall'applicazione degli indici,
- delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Quindi l'Agenzia delle entrate **tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6** ma l'attribuzione di un punteggio **compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé** (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), **l'attivazione di attività di controllo.**

Inoltre, anche il sottosegretario all'economia, in risposta all'interrogazione parlamentare del 25 settembre ha chiarito che è **escluso ogni automatismo nell'accertamento**, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA in quanto l'attribuzione di un determinato punteggio non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo.

In ogni caso è **possibile fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive"** presenti nel software di compilazione.

Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive **rappresentano, infatti, per l'Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo** che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi (come chiarito dalla circolare 17/E/2019), solo sulle posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.

Quindi le note aggiuntive ovviamente non migliorano un punteggio ISA insufficiente ma almeno, nelle intenzioni del legislatore, sembrano tutelare un minimo il contribuente.



MODELLO 770

Il **Modello 770** viene utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2018, i versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

I sostituti d'imposta **possono suddividere** il 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate.

(segue a pag.9)

(segue da pag.8) E' tuttavia necessario che siano state trasmesse, nei diversi termini previsti dall'art. 4 del DPR. n.322/1998, le comunicazioni relative alle certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, e le comunicazioni relative alle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e, qualora richiesto, la certificazione degli utili.

Il modello dovrà essere inviato **entro il prossimo 31 ottobre**. La trasmissione è esclusivamente telematica, e a cura, direttamente del sostituto d'imposta, o dagli intermediari abilitati, o di altre società del gruppo, se presenti.

Il sostituto può effettuare **invii separati anche senza avvalersi, totalmente o parzialmente, di un altro soggetto incaricato**. In questo caso si dovrà dare notizia nel modello barrando la casella "**Sostituto**" nella sezione "*Quadri compilati e ritenute operate*" del frontespizio del modello 770. Con riferimento al modello 770/2019 è confermato il termine del 31 ottobre **anche per la presentazione delle Certificazioni Uniche** contenenti **solo** redditi esenti o **non dichiarabili** mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Invio separato Modello 770/2019

Nell'ambito del frontespizio, si evidenzia la sezione "*Redazione della dichiarazione*" composta dalle sottosezioni denominate "*Quadri compilati e ritenute operate*" e "*Gestione separata*".

La sezione contiene le informazioni attinenti alla scelta che si effettua in relazione alla predisposizione e all'invio dei dati.

In particolare vi è il campo "**Tipologia invio**" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio viene effettuata, separatamente in più flussi, ovvero in un unico flusso.

Nel suddetto campo si dovrà utilizzare:

-il **codice 1** nel caso in cui si opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (*redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi*), oppure

- il **codice 2** nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (*redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi*).

La sezione "*Quadri compilati e ritenute operate*", deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

Dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso.

La casella "**Incaricato in gestione separata**" va barrata dall'intermediario di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata, e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.

La sezione "**Gestione separata**" deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice "2" nella casella "**Tipologia invio**".

L'invio del modello 770 può essere effettuato con un **massimo di tre flussi**, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente il flusso inviato all'interno della sezione "*Quadri compilati e ritenute operate*" ed inoltre è possibile, nella sezione "*Gestione separata*", scegliere di:

- indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall'altro soggetto incaricato;
- barrare la casella "**Sostituto**" qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse.

Come specificato nelle istruzioni, in caso di trasmissione separata del modello 770/2019 in presenza del flusso "Autonomo", il flusso "Locazioni brevi" (segue a pag.10)

(segue da pag.9) deve essere unito a quello “Autonomo”.

Se il sostituto non ha operato ritenute di lavoro autonomo, il mod. 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero in due flussi separati “Dipendente” e “Locazioni brevi”.

Nella sezione vi è anche il campo “**Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX**”, che deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare si indicherà:

- 1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX;
- 2 nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2018 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.



REGISTRATORE TELEMATICO: GESTIONE RESI E ANNULLI

Tra le caratteristiche di interesse dei corrispettivi elettronici vi è da segnalare **la gestione degli eventuali resi o annullamenti** che deve essere effettuata secondo precise disposizioni, delineate dalle specifiche tecniche diramate dall’Agenzia delle Entrate, che peraltro si sono evolute nel corso degli anni, a partire dall’introduzione della facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi, per arrivare all’attuale obbligo, che dal 1° gennaio 2020 sarà esteso a tutti i contribuenti.

Per quanto riguarda la necessità di gestire i resi, ovvero la restituzione di beni venduti, originariamente certificata da emissione di documento commerciale di vendita, così come per la gestione degli eventuali annullamenti, che possono rendersi necessari in caso di errata emissione di documento commerciale, l’Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti nel tempo, precisando innanzi tutto che il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di operazioni **effettuate prima della emissione** del documento commerciale.

Detto più semplicemente, la memorizzazione elettronica avviene a “*chiusura*” del documento commerciale, e fintanto che l’operazione non viene confermata si può correggere quanto imputato. Tuttavia, una volta che l’operazione viene finalizzata, per lo storno della stessa, possono utilizzarsi solo il documento commerciale per reso merce, oppure il documento commerciale per annullo.

Queste due tipologie di scontrino elettronico altro non sono che “*scontrini negativi*”, ad utilizzarsi a seconda della fattispecie occorsa (reso oppure storno di documento commerciale emesso errato), avvalendosi delle specifiche funzioni del Registratore Telematico in uso.

Un aspetto importante da sottolineare è che, sia in caso di reso che in caso di annullo, il documento commerciale a rettifica **dovrà essere espresso con segno positivo** (che concorrerà a diminuire i corrispettivi essendo per sua natura un documento a storno).

In pratica, così come nell’emissione di una nota di credito elettronica non si devono indicare gli importi con il segno “meno”, alla stessa maniera occorre procedere con il documento commerciale di reso o di annullo.

Altro aspetto importante è che il documento di annullo o di reso **dovrà citare espressamente l’originario documento commerciale che va a stornare**, in tutto o in parte.

Se per esempio in data 1° settembre 2019 è stato emesso documento commerciale n.0002-0003 per la vendita di un prodotto, e tale prodotto viene reso in data 8 settembre, in quest’ultima data verrà generato il Documento Commerciale emesso per Reso Merce del 8/09/2019, numero progressivo del giorno, che riporterà in testata “*Documento di riferimento n. 0002-0003 del 1° settembre 2019*”.

La funzione di reso o annullo del Registratore Telematico, per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per annullo o per reso merce, (segue a pag. 11)

(segue da pag. 10) riferito al documento commerciale principale, consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio.

In caso di ricerca senza successo, il Registratore Telematico consente l'inserimento manuale dei dati di riferimento del documento principale ("Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici – Agenzia delle Entrate, 9 maggio 2017").

L'utilizzo delle apposite funzioni di reso o annullo si riflette nei dati oggetto di trasmissione telematica, poiché il tracciato di invio dei dati prevede che il campo "Ammontare" debba essere valorizzato con i dati riferiti alle sole vendite (al netto dell'IVA), senza sottrarre a tale importo l'ammontare di resi e annulli.

Per questi ultimi, sono previsti separati campi a loro dedicati, che accoglieranno l'imponibile riferibile a ciascuna delle due diverse fattispecie.

Il campo "Imposta", invece, sarà uno solo, e conterrà quindi l'IVA relativa agli imponibili al netto dei resi e degli annulli (pertanto, può essere possibile anche un valore negativo, se i resi e/o gli annulli superano in una determinata giornata il valore delle vendite).

In parole semplici, i dati trasmessi, che si ritroveranno nella sezione "Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, saranno:

- Vendite (ricavo pari al totale imponibile dei documenti commerciali emessi);
- Resi (storno di ricavo, pari al totale imponibile dei documenti commerciali di reso emessi);
- Annulli (storno di ricavo, pari totale imponibile dei documenti commerciali di annullamento emessi);
- IVA (Iva risultante dallo scorporo dell'imposta dei corrispettivi, al netto dei resi e degli annulli).

Tutto quanto sopra esposto vale anche nel caso di utilizzo dell'applicazione web "Documento Commerciale On Line", che consente di gestire tutte e tre le tipologie di documento commerciale (vendita, reso e annullo), tramite l'interfaccia messa gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata di ciascun contribuente nella piattaforma "Fatture e Corrispettivi".



COLF: CONTRIBUTI ENTRO IL 10 OTTOBRE

Dal 1° al 10 ottobre 2019 è possibile pagare i contributi del 3° trimestre 2019 dei lavoratori domestici, Colf, Badanti ecc. I datori di lavoro possono effettuare il pagamento:

- utilizzando il bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) inviato dall'INPS:

- direttamente online tramite il portale dei pagamenti sul sito INPS, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, carta di debito oppure conto corrente bancario;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche". Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo, con codice fiscale e codice rapporto di lavoro;
- presso le tabaccherie che aderiscono al circuito di Lottomatica e che espongono il logo Servizi INPS;
- presso gli **sportelli bancari di Unicredit SpA** (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche con addebito sul conto corrente bancario);
- tramite il sito del gruppo Unicredit SpA per i clienti titolari del servizio di banca online;
- presso tutti gli **sportelli di Poste Italiane**;
- presso **bar, tabacchi ed edicole con SisalPay**;

- Il bollettino può altrimenti essere generato:

- direttamente online tramite il portale dei pagamenti all'interno della sezione lavoratori domestici; (segue a pag.12)

(segue da pag.11)

- presso le aree di front office delle sedi INPS, utilizzando lo sportello automatico per il cittadino con autenticazione mediante tessera sanitaria.

Vale la pena ricordare che il Mav prodotto attraverso il servizio on line dell'INPS, o i bollettini inviati al domicilio del datore di lavoro, non comprendono i **versamenti dovuti per l'assistenza sanitaria integrativa**, (CASSACOLF).

Con il rinnovo del 16/2/2007 nel Contratto Nazionale dei collaboratori domestici infatti, è **stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro aderenti alle Associazioni stipulanti o coloro che comunque applicano tale contratto, di iscrivere i propri dipendenti alla "Cassa mutua per colf e badanti", denominata "Cas.Sa.Colf"**. Occorre un intervento ad hoc per il loro inserimento o una richiesta al consulente del lavoro.

Il contributo ha un costo minimo pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro, di cui 0,01 euro sono a carico del lavoratore. La contribuzione, che offre il diritto a prestazioni in caso di malattie e infortuni dei lavoratori domestici, e anche a favore del datore di lavoro, confluisce alla Cassa tramite l'INPS.

La responsabilità dei versamenti alla Cassa dei lavoratori domestici, però, è completamente del datore di lavoro, che sarà ritenuto responsabile della eventuale perdita del diritto alle prestazioni, eventualmente richiesta dal collaboratore domestico. L'obbligo di versamento sussiste per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla loro durata.



REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE DOMANDE

L'INPS con il messaggio n.3568 del 2 ottobre, ha comunicato le modalità per effettuare **l'integrazione delle dichiarazioni di responsabilità** dei beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda prima della conversione in legge del DL n. 4/2019 nel corso del mese di marzo 2019.

Con la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, infatti, sono state apportate **modifiche ai requisiti richiesti** per il diritto al beneficio. Sono state infatti **aggiunte** le seguenti previsioni:

- **assenza di sottoposizione a misura cautelare personale**, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo,
- **assenza di condanne definitive nei 10 anni precedenti la richiesta** per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.

Per coloro che hanno presentato la domanda di Reddito o pensione di cittadinanza a partire dal 6 marzo 2019 utilizzando il modello allegato alla circolare n. 43 del 20 marzo 2019, poi modificato in data 2 aprile 2019 era stato previsto un **periodo transitorio** in cui il beneficio poteva essere erogato **per un periodo non superiore a 6 mesi "pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei nuovi requisiti"**. Pertanto, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, sono valide e danno diritto al pagamento fino alla mensilità di settembre 2019.

A decorrere da ottobre 2019, per continuare a percepire il reddito di cittadinanza è necessario, quindi, dimostrare di avere i requisiti sopracitati, integrando le dichiarazioni già rese con una ulteriore autocertificazione e una nuova firma della domanda.

A partire dal 4 ottobre è possibile collegarsi al link: <https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione> per effettuare, in maniera semplificata, le operazioni di aggiornamento.

In alternativa, è possibile effettuare l'autocertificazione **recandosi presso uno sportello INPS o presso gli intermediari.**



AVVISI BONARI PER LA GESTIONE AGRICOLA

L'INPS con il messaggio n.3398 del 20 settembre ha comunicato l'inizio delle elaborazioni per l'**emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione Agricoltura**.

Gli Avvisi Bonari saranno a disposizione del contribuente e del suo delegato nella sezione "Recupero Crediti" > "Avvisi Bonari", all'interno del Cassetto Previdenziale di riferimento, ossia nel "**Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura**" per i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali e nel "**Cassetto Previdenziale Aziende Agricole**" per le imprese con dipendenti (operai a tempo determinato e indeterminato).


In particolare, sarà disponibile il dettaglio dei dati relativi al **residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali** e le somme aggiuntive, relativi ai seguenti periodi:

- per gli autonomi, ai periodi richiesti con l'emissione dell'anno 2018;
- per i datori di lavoro agricolo, ai trimestri 3° e 4° dell'anno 2017 e 1° e 2° dell'anno 2018.

Nella comunicazione sarà presente anche un allegato con i dati per la compilazione del modello di pagamento F24 o per richiedere la rateazione. Come di consueto, per i delegati sarà presente una lista che contiene l'elenco degli Avvisi Bonari emessi per i propri deleganti.

Qualora il contribuente avesse già effettuato il pagamento di quanto esposto, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito modello presente nei Cassetti Previdenziali di riferimento nella sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Invio Comunicazioni" > "Pagamento effettuato", tramite il quale si potrà allegare la copia del versamento o riportare gli estremi dello stesso.

L'istituto ricorda che in caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà richiesto tramite **Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo**.



ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI 2019

Il 15 ottobre 2019 scade il termine per effettuare il pagamento dell'**integrazione di 11,09 euro sull'importo annuale della polizza obbligatoria dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)**. L'**ultima legge di bilancio Legge 145/2018**, infatti **ha ampliato le tutele** previste **ma ha anche aumentato il premio, portandolo a 24 euro**, già al 2019, quindi si rende necessario **versare la differenza** rispetto al versamento di gennaio di 12,91 euro. Ricordiamo **le novità previste** dalla legge di stabilità 2019 sull'assicurazione infortuni domestici:

- la platea dei beneficiari viene estesa fino ai 67 anni anziché 65,
- il grado di invalidità che da diritto alla costituzione della rendita è passato dal 27% al 16%,
- la nuova prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l'inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%,
- viene riconosciuto l'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative e che hanno necessità di assistenza quotidiana.

La data di scadenza per l'integrazione è per il prossimo 15 ottobre per tutti gli assicurati che dovrebbero ricevere dall'INAIL il bollettino precompilato per il pagamento in ufficio postale, sportelli bancari, tabaccai aderenti ai circuiti PagoPA. Le modalità di pagamento sono le stesse anche per chi quest'anno non ha effettuato il primo versamento. In assenza del bollettino prestampato i riferimenti sono i seguenti:

- **conto corrente bancario con codice IT85O0760103200000067605006 intestato a "Inail Direzione Centrale P.B.C. – pago PA – P.le G. Pastore 6- 00144 Roma"**.



Scadenziario di OTTOBRE

10 ottobre

Contributi Inps Lavoratori domestici: entro oggi i datori di lavoro domestico devono versare i contributi Inps relativi al 3° trimestre 2019.

15 ottobre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare

16 ottobre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di settembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di settembre.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a settembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Versamenti IVA: versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 1/7/2019 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2019 e la 3° il 20/8/2019), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,16%;

-se effettuano il primo versamento entro il 31/7/2019 (1° e 2° rata), hanno versato la 3° rata il 20/8/2019, debbono versare anche la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 1/7/2019 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2019 e la 3° il 20/8/2019), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,16%;

-se effettuano il primo versamento entro il 31/7/2019 (1° e 2° rata), hanno versato la 3° rata il 20/8/2019, debbono versare anche la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

21 ottobre

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche: versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti o fuori campo IVA) di importo superiore a euro 77,47 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet.

25 ottobre

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie. Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). La presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all’invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

730 integrativi: termine di presentazione da parte dei contribuenti dei 730 integrativo ad un CAF qualora dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

30 ottobre

ISA adeguamento: versamento con la maggiorazione del 0,40% dell’IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli Isa per il 2018 (codice tributo 6494).

Diritto annuale CCIAA 2019 soggetti che beneficiano della proroga: versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2019 (codice tributo 3850).

Contribuenti titolari di partita IVA soggetti ad ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che scelgono di versare le imposte in un’unica soluzione o in rate mensili entro il 30 settembre: l’art. 12-quinquies del Decreto Crescita (34/2019) ha prorogato al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i **soggetti** nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito è possibile effettuare **il pagamento entro oggi con la maggiorazione del 0,40%.**

31 ottobre

Modd.770: Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2018.

Certificazione Unica: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2019 contenente esclusivamente redditi 2018 non dichiarabili tramite il mod. 730/2019 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI e Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato:

- il primo versamento entro il 1 luglio 2019, devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,31%;
- il primo versamento entro il 31 luglio 2019 (1° e 2° rata) (maggiorato dello 0,40%), devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.

Corrispettivi Soggetti senza Registratori telematici (fase transitoria): invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di settembre, da parte dei soggetti obbligati dall'1 luglio 2019 alla memorizzazione e trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

Esterometro settembre 2019 (Comunicazioni fatture emesse/ricevute estere): Invio telematico da parte dei soggetti obbligati dei dati delle fatture emesse (extra SDI) / ricevute relative al mese di settembre. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale

Consultazione fatture elettroniche: termine ultimo per l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio".

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/10/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Inps Agricoltura: invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.